

# UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA ZONA RACCOLTA DI TARUFI RISERVATA

## REGOLAMENTO DI GESTIONE STAGIONE 2012

### Art.1

Il presente disciplinare regola l'esercizio di raccolta tartufi all'interno della Zona Raccolta Tartufi Riservata in località di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (legge regionale n.82 del 16/12/82) e tenuto conto delle indicazioni ricevute da Comitato Consultivo.

### Art.2

- 1) La raccolta dei tartufi, vista l'inesistenza di altre varietà di tartufo nella zona suddetta, è possibile dal **1° MAGGIO FINO AL 31 LUGLIO;**
- 2) la ricerca e la raccolta del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane (due più un cucciolo in addestramento). E' vietato nelle ore notturne (da una ora prima dell'alba ad un ora dopo il tramonto).
- 3) la raccolta del tartufo può essere effettuata con l'aiuto di "vanghetto" o piccola zappa;
- 4) lo scavo del terreno deve essere limitato al punto in cui il cane ha localizzato la presenza del tartufo;
- 5) le piccole buche eventualmente aperte dovranno essere riempite con la stessa terra rimossa e non altro;
- 6) è vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati;
- 7) la raccolta complessiva è consentita fino al peso di 2kg. ;
- 8) la ricerca e la raccolta sono consentiti durante tutti i giorni della settimana eccetto venerdì.

### Art. 3

In base all'art. 5 comma 7 e art. 6 comma 12 della legge regionale n.82 del 16/12/1988, all'interno di questa ZRTR di proprietà della U.A. di Tolfa i raccoglitori utenti sono esenti dall'obbligo del tesserino regionale di idoneità. Onde evitare inutili contestazioni con il personale di vigilanza, viene suggerito l'espletamento delle prove di esame per ottenere l'idoneità. Sono abilitati alla raccolta dei tartufi in questa zona tutti i residenti nel Comune di Tolfa in regola con le procedure d'iscrizione e versamento della quota annuale stabilita.

#### **Art.4**

Per la stagione 2012, la quota annuale da versare dagli utenti raccoglitori di tartufi è pari ad euro 70,00 (settanta/00).

#### **Art. 5**

Le infrazioni, da parte dei partecipanti alla ZRTR, al presente disciplinare saranno punite con la sospensione di giorni 20 (venti) e con l'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla vigente normativa in materia, da versare all'Università Agraria di Tolfa:

1. Sanzione amministrativa per mancato rispetto presente regolamento euro 100,00 ;
2. Ricerca in assenza di autorizzazione entro in perimetro della ZRTR euro 200,00 ;

Il tartufaio recidivo verrà sospeso definitivamente dall'elenco tartufai autorizzati.

#### **Art. 6**

Il tartufaio iscritto è responsabile dei danni che possano derivare ai terzi, nelle persone e nelle cose, in dipendenza dell'esercizio della raccolta tartufi, rimanendo l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità. Tutti i tartufai iscritti si impegnano al rispetto dell'ambiente naturale in cui si trovano ad operare e al rispetto di quelle che sono le esigenze istituzionali dell'Ente U.A. di Tolfa. Si impegna infine alla valorizzazione del prodotto studiando eventuali forme di lavorazione e commercializzazione dello stesso.